SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 183**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 agosto 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 luglio 1989, n. 277.

Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 138 del 15 giugno 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4036):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro delle finanze (COLOMBO) il 15 giugno 1989.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 15 giugno 1989, con pareri delle commissioni I, V, e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 giugno 1989.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 luglio 1989.

Esaminato dalla VI commissione il 12, 13 luglio 1989.

Esaminato in aula il 18 luglio 1989 e approvato il 19 luglio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1842):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 25 luglio 1989, con pareri delle commissioni 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 luglio 1989.

Esaminato dalla 6ª commissione il 25 luglio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 25 luglio 1989.

89G0353

DECRETO-LEGGE 4 agosto 1989, n. **278.**

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Divieto di vendita e impiego di diserbanti

1. Per le fattispecie di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa di acqua utilizzata da imprese acquedottistiche sono vietati la vendita e ogni tipo di impiego di sostanze attive diserbanti, per le quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, abbiano rilevato il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza.

2. La zona di protezione è delimitata dalla regione interessata in relazione alla situazione di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche.

Art. 2.

Prodotti sostitutivi

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sono individuate le sostanze attive utilizzabili nelle zone di cui all'articolo 1 come prodotti sostitutivi di quelli vietati e le eventuali particolari modalità di impiego.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, in relazione al progressivo miglioramento della qualità delle acque può essere nuovamente consentito l'uso e la vendita delle sostanze di cui all'articolo 1, tenuto conto di specifiche esigenze agronomiche locali, condizionatamente all'osservanza di precise modalità di impiego da indicarsi nello stesso decreto e comunque tali da assicurare il mantenimento della qualità delle risorse idriche.

Art. 3.

Assistenza tecnica agli agricoltori

1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta, in collaborazione con le regioni, le misure dirette a promuovere la tutela ed il recupero ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, salvaguardando altresì le esigenze economiche e di produttività delle colture.

Art. 4.

Tutela amministrativa delle acque sotterranee

1. L'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

«Art. 94. — La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde e nei periodi di siccità, l'amministrazione competente può ridurre l'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo.».

Art. 5.

Pozzi d'acqua

1. Le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliscono le misure di tutela dei pozzi d'acqua privati destinati al consumo umano.

2. I proprietari e i possessori di pozzi di cui al comma 1 sono obbligati almeno ogni anno a sottoporre i pozzi e le acque utilizzate a controlli sanitari a loro spese, secondo le modalità indicate dalle regioni.

Art. 6.

Classificazione delle acque

1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dai seguenti:

«Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere comunque classificate da ciascuna regione nelle categorie *A*1, *A*2 e *A*3, entro il 31 dicembre 1989.

Le suddette categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali, le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto.».

Art. 7.

Scarichi idrici

1. I parametri «pesticidi clorurati» e «pesticidi fosforati» di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella *A* ed ai numeri 44 e 45 della tabella *C* allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti come segue:

Parametri	Concentrazioni	*Note*
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.».

2. Tenuto conto delle nuove conoscenze scientifiche e per migliorare la tutela delle acque, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono integrate e modificate le tabelle *A* e *C* allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 8.

Tassa di concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci

1. Al titolo III, Igiene-Sanità, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

«Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento	*Note*
6 *bis*	1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di presidi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articoli 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255):			Le tasse di rilascio previste dai sottonumeri 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni. Le tasse annuali dei sottonumeri 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni.».
	a) tassa di rilascio.	1.500.000	ordinario	
	b) tassa annuale	500.000	ordinario	
	2. Registrazione di presidi sanitari (art. 6 della citata legge n. 283 del 1962, modificata dalla legge n. 441 del 1963, ed articoli 12, 13 e 14 del regolamento approvato con il citato D.P.R. n. 1255 del 1968); per ogni tipo di prodotto:			
	a) tassa di rilascio.	1.000.000	ordinario	
	b) tassa annuale	500.000	ordinario	

2. Per l'anno in corso le tasse annuali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 9.
Mappatura degli impianti di acquedotto

1. Per permettere in sede locale un efficace e puntuale controllo igienico-sanitario sulle acque destinate al consumo umano, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su conformi direttive delle autorità regionali da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono, entro i successivi due anni, alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati la mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione dell'acqua fornita all'utenza.

2. La relativa documentazione e i periodici aggiornamenti sono trasmessi dalle regioni ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Art. 10.
Relazione annuale

1. Le regioni trasmettono ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni di settore, sulle problematiche d'ordine igienico-sanitario, ambientale ed acquedottistiche evidenziatesi od ipotizzabili a breve, medio e lungo periodo, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi proponibili per eliminarle.

Art. 11.
Approvvigionamento idrico alternativo

1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo ed i relativi progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da diserbanti, proposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono approvati dalla Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, nei limiti complessivi di spesa di cui all'articolo 12.

2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del comma 1 debbono perseguire i seguenti obiettivi:

a) installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi sugli impianti di acquedotto;

b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua non conforme con acquedotti limitrofi indenni, previa esclusione delle fonti di approvvigionamento maggiormente inquinate;

c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;

d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di nuovi acquedotti.

3. La composizione della Conferenza di cui al comma 1 è integrata, in via permanente, dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonché, limitatamente alla discussione ed alla deliberazione relative agli interventi di cui al comma 1, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, dal presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia e dal presidente della regione Marche; il comitato tecnico della medesima Conferenza è integrato con i rappresentanti designati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dalle predette regioni.

Art. 12.
Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1989 dalla somma di lire 200 miliardi e per l'anno 1990 dalla somma di lire 375 miliardi per far fronte agli urgenti interventi, approvati con la procedura di cui all'articolo 11, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto derivanti dalla contaminazione da diserbanti.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi nel 1989 ed a lire 375 miliardi nel 1990, si provvede:

a) quanto a lire 200 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta a lire 1.500 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ed a lire 665 miliardi la quota di detta autorizzazione riservata agli interventi di tutela ambientale;

b) quanto a lire 375 miliardi nel 1990, mediante utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 200 miliardi, l'accantonamento «Rifinanziamento progetti FIO e quota ammortamento mutui BEI» e, quanto a lire 175 miliardi, l'accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità

1. Per far fronte alle esigenze dell'area igienico-sanitaria, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei ruoli dei dirigenti del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate nelle misure di cui all'allegata tabella *A*. Sono altresì incrementate le dotazioni organiche dell'VIII e VII livello funzionale, nelle misure di cui all'allegata tabella *B*.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Competenze delle regioni a statuto speciale e province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15.

Sanzioni

1. Chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila fino a cinque milioni.

Art. 16.

Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'anno 1989 e lire 5 miliardi nell'anno 1990, per l'aggiornamento e l'adeguamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti. Il relativo programma di studi e indagini è finalizzato prioritariamente alla individuazione a livello nazionale di aree a rischio di crisi idrica ed alla elaborazione di un piano di interventi organici ed integrati atti a prevenire le emergenze.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, l'accantonamento «Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Successione di decreti-legge

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 229.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 13)

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DIRIGENZIALI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
Quadro E - DIRIGENTI CHIMICI				
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	4

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro F - DIRIGENTI FARMACISTI			
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
	Quadro G - DIRIGENTI INGEGNERI			
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
	Quadro M - DIRIGENTI ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO			
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 13)

Livello	Profilo	Posti in aumento
	ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO	
VIII	Analista	1
	CHIMICI	
VII	Chimico	5
	FARMACISTI	
VII	Farmacista	4
	INGEGNERI	
VII	Ingegnere	2

89G0358

DECRETO-LEGGE 5 agosto 1989, n. 279.

Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile.

1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:

«1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi

degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

1-*bis*. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire duemilioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato».

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno».

Art. 2.

Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva

1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge.

2. Costituiscono, altresì, titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, gli attestati e le certificazioni necessari per l'emissione dei decreti ingiuntivi di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, elaborati meccanograficamente, possono essere sottoscritti a stampa dal funzionario delegato dal presidente degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Parimenti possono essere sottoscritte a stampa tutte le comunicazioni elaborate meccanograficamente.

5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 2 del decreto stesso, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

8. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al trenta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro il 30 novembre 1989 socondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del cinque per cento all'incremento degli aggi previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo.

9. L'obbligo di avvalersi del servizio centrale della riscossione e, in attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali può essere sospeso temporaneamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

10. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.

11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

12. È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

13. I crediti di importo non superiore a lire 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.

15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.

16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.

17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.

18. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.

19. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono tenuti, nei termini e con le modalità

previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato articolo 14 all'INPS e all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite dall'INPS e dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 30 novembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 30 novembre 1989. Per la ratcazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la decadenza dei benefici connessi al differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative alle quote di reddito non dichiarate o non rettificate dagli istituti previdenziali anteriormente al 31 luglio 1989 non sono applicati interessi e sanzioni di legge.

Art. 3.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: «stabiliti nell'articolo 31» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1,»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-*bis*. Qualora vengano a mancare uno o più dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'articolo 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il concessionario deve provvedere a dichiarare la decadenza dei soggetti interessati ovvero a liquidare la partecipazione del socio in situazione di incompatibilità, pena la sospensione cautelare, secondo quanto previsto dal comma 2».

2. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 15, commi 2 e 2-*bis*, se il concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli adempimenti ivi previsti, il Ministro delle finanze dispone la revoca».

3. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c)* del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«*c)* i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza dall'impiego»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, ed al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si applicano anche ai soci anche delle società di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*».

Art. 4.

Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonché alla ripartizione dei contributi fra i patronati.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, prevista per il diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali.

3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo.

4. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

«Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base

al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni».

5. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità e qualifiche dei lavoratori assicurati, entro cinque giorni dall'insorgenza dell'obbligo assicurativo.

6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.

7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.

8. All'atto della richiesta del numero della partita IVA, i titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della iscrizione allo SCAU, ovvero la ragione della non insorgenza dell'obbligo di iscrizione.

9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio di supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alla quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno precedente a ciascuno dei predetti anni ed ai dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi, per ciascun anno, all'attività ed all'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Per l'attività e l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale.

11. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui costituzione è approvata nel corso dell'anno 1989, ai fini della ripartizione definitiva per l'anno stesso saranno presi in considerazione solo i dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro.

12. Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, da utilizzare secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1986, sono da ricomprendere anche i fondi accantonati relativi all'esercizio 1986.

13. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Ministero del tesoro.»; al comma 4 del citato articolo le parole: «agli articoli 5, 8,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 5, 7, 8,».

14. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare.

Art. 5.

Calcolo delle indennità di anzianità per i lavoratori delle zone terremotate

1. L'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennità ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennità di anzianità maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali.

Art. 6.

Fiscalizzazione degli oneri sociali

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni

mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *a)* operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;

d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera *c)* operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro né con il beneficio di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette

riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a 78 ore mensili.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1;

c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblca 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera *c)* del comma 9. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.

14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1988 e successivi, effettuato in difformità dalle disposizioni del presente decreto, è conguagliato senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva a quella relativa al periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in L. 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi per le imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno dell'eutrofizzazione.

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di rendicontazione da parte dell'INPS.

3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della medesima legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo.

5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è prorogato al 31 dicembre 1989. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.

6. Per i dipendenti delle imprese che gestiscono le strutture ricettive previste dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per quelli dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche, delle agenzie di viaggio e turismo, delle imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al dettaglio e per il settore della pesca, operanti nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, situati entro 10 chilometri dalla costa, il versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° luglio al 31 ottobre 1989 è sospeso. Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato, con aggravio di interessi in misura pari al 5 per cento annuo, in rate bimestrali, uguali e consecutive non superiori a quattro, a decorrere dal mese di gennaio 1990.

Art. 8.

Assicurazione per gli apprendisti artigiani

1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di agosto 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in cinque annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 4 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni. In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualità è, con i suddetti criteri, automaticamente aumentato.

3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1989 e successivi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del comma 2. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 20 settembre 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio.

4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune sulla base dei crediti annualmente comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2, 4, comma 14, 5 e 7, comma 6, valutato in lire 482 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 470 miliardi a decorrere dall'anno 1990, si provede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1989, n. 280.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, concernente il valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987;

Udito il parere n. 1264/88 - AG 15/89, in data 17 aprile 1989, del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1989, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Alle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale, elencate all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali di servizio sociale, istituita presso l'Università di Cagliari con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1215.

Art. 2.

1. Per quanto previsto dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, ai fini del requisito di cinque anni di servizio presso amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni è utile anche il servizio prestato in posizioni non di ruolo.

Art. 3.

1. Il termine di tre anni previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, per la convalida dei titoli rilasciati nel precedente ordinamento è prorogato per un ulteriore periodo di un anno.

2. Il Ministro competente detta, con propria ordinanza, le istruzioni necessarie per lo svolgimento della procedura di convalida.

Art. 4.

1. Il regime transitorio di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, si applica per il tempo strettamente necessario al regolare completamento degli studi da parte degli studenti che si siano iscritti al primo anno di corso per gli anni accademici fino al 1988-89 incluso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
GAVA, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
FORMICA, *Ministro del lavoro*
CIRINO POMICINO, *Ministro della funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1989
Atti di Governo, registro n. 78, foglio 37

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 162/1982 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento), è il seguente:

«Art. 19. *(Convalida dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento).* — I decreti presidenziali di cui al precedente art. 9 devono contenere disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento e le condizioni e le modalità per ammettere all'esercizio delle corrispondenti attività professionali coloro che hanno conseguito il titolo in base al precedente ordinamento».

Il testo dell'art. 9 del citato D.P.R. n. 162/1982 è il seguente:

«Art. 9. *(Diplomi aventi valore abilitante all'esercizio di professioni o di titolo per l'accesso ai pubblici impieghi).* — Con decreti del Presidente dellaRepubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed i Ministri interessati, possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali, hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero di titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea.

I decreti di cui al precedente comma, attinenti al settore sanitario, sono adottati sentito il Consiglio sanitario nazionale».

Note all'art. 1, comma 1:

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 14/1987 (Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1982, n. 162), è il seguente:

«Art. 3. — 1. L'efficacia giuridica di cui al presente decreto è riconosciuta di diritto ai diplomi già rilasciati dalle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale già esistenti — Università di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma «La Sapienza» e Istituto pareggiato «Maria SS. Assunta» di Roma — ai fini di quanto previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

— Il D.P.R. n. 1215/1983 reca: «Modificazioni allo statuto dell'Università di Cagliari».

Nota all'art. 2, comma 1:

Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 14/1987, è il seguente:

«Art. 4. — La stessa efficacia giuridica è riconosciuta al diploma di assistente sociale, comunque conseguito, di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in servizio quali assistenti sociali presso le amministrazioni dello Stato o altre amministrazioni pubbliche, o che abbiano svolto tale servizio per almeno un quinquennio presso le predette amministrazioni.

2. Gli effetti suindicati si estendono a coloro che verranno assunti dalle amministrazioni dello Stato o da altre amministrazioni pubbliche in esito a concorsi espletati o a quelli banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per gli interessati che non siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, il suddetto riconoscimento opera limitatamente al fine del mantenimento nell'attuale posizione di impiego».

Nota all'art. 3, comma 1:

Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 14/1987, è il seguente:

«Art. 5. — Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali convalidano i titoli rilasciati nel precedente ordinamento in esito ai corsi di assistenti sociali per la durata triennale, o almeno biennale fino al 1959, da enti e istituzioni pubbliche e private, ove gli interessati sostengano, con esito positivo, la discussione di una tesi e un colloquio sulle materie professionali di servizio sociale.

2. Gli interessati dovranno presentare alla scuola che effettua l'esame di convalida il diploma di maturità, il documento (diploma o certificato) di conseguimento del titolo di assistente sociale, la specificazione degli esami e dei tirocini sostenuti, nonché il titolo della tesi di diploma a suo tempo discussa».

Nota all'art. 4, comma 1:

Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 14/1987, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Al fine di attuare il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, è consentito, per un periodo di tempo limitato al completamento dei corsi da parte degli allievi già iscritti, il funzionamento delle attuali scuole per assistenti sociali, che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, siano dichiarate idonee per la disponibilità di attrezzature, personale e mezzi e per l'ordinamento degli studi, che deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali.

2. Le scuole interessate devono presentare domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per ottenere la dichiarazione di idoneità.

3. L'attività delle scuole di cui al presente articolo si svolge sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che a tal fine può avvalersi delle università.

4. Ai diplomi rilasciati in applicazione dei predetti commi è riconosciuta l'efficacia giuridica di cui al presente decreto».

89G0355

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 21 luglio 1989.

Subingresso della società Sidermarghera S.p.a. nella concessione dell'autonomia funzionale a Venezia-Marghera.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il proprio decreto 10 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 13 agosto 1964, con il quale è stata concessa l'autonomia funzionale agli stabilimenti industriali della zona industriale di Venezia-Marghera per le merci ed ogni altro materiale provenienti dagli e destinati agli stabilimenti suddetti;

Visto il proprio decreto 16 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 6 luglio 1968, con il quale è stata concessa l'autonomia funzionale alla società Italsider S.p.a. nella zona industriale di Venezia-Marghera per le merci e gli altri materiali che interessavano l'attività della società medesima;

Visto il proprio decreto 19 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 1989, con il quale è stato consentito il subingresso alla Ilva S.p.a. nella concessione di autonomia funzionale già dell'Italsider S.p.a. per Venezia-Marghera;

Visto l'atto a rogito del notaio Ignazio De Franchis di Roma del 15 giugno 1989, rep. n. 23974/5657, con il quale la Sidermarghera S.p.a., per la prosecuzione dell'attività siderurgica, ha acquistato dalla Delta Valdarno, già facente parte del gruppo Deltasider, lo stabilimento sito nella zona industriale di Venezia-Marghera e contiguo all'area «movimenti e depositi» già di proprietà della stessa Deltasider, ora della Ilva S.p.a.;

Vista la domanda in data 13 luglio 1989 con la quale la Sidermarghera S.p.a., a seguito dell'acquisto dello stabilimento della Delta Valdarno, ha chiesto di operare in regime di autonomia funzionale per la movimentazione delle merci ed ogni altro materiale interessanti l'attività di detto stabilimento;

Considerato che la società Deltavaldarno, già Deltasider, già Italsider, operava in regime di autonomia funzionale nello stabilimento e nella banchina in uso esclusivo di essa società nella zona industriale di Venezia-Marghera ai sensi del citato decreto 16 maggio 1968;

Rilevato che la società Sidermarghera — che ha in corso le procedure per la realizzazione e gestione di una nuova banchina sul fronte mare confinante con le aree della società medesima — ha stipulato in data 15 giugno 1989 una convenzione con la Ilva S.p.a. per l'utilizzo temporaneo della banchina attualmente in concessione in regime di autonomia funzionale alla Ilva medesima ai fini delle operazioni di imbarco e sbarco attinenti alle attività del proprio stabilimento;

Decreta:

È consentito alla Sidermarghera S.p.a. il subingresso nella concessione di autonomia funzionale, già della Deltavaldarno, con la facoltà di servirsi di proprio personale per la esecuzione delle operazioni portuali di cui all'art. 108 del codice della navigazione a bordo di navi ed a terra limitatamente alle merci ed agli altri materiali che interessano esclusivamente l'attività industriale del suo stabilimento sito nella zona industriale di Venezia-Marghera con utilizzo temporaneo, per i motivi indicati nelle premesse, della banchina in uso esclusivo alla Ilva di cui al prefato decreto 19 giugno 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Ministro: PRANDINI

89A3517

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 luglio 1989.

Assoggettamento della S.p.a. Cogolo Udine alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 8 luglio 1989 con la quale il tribunale di Udine ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Cogolo Udine, con sede legale in Pozzuolo del Friuli (Udine), frazione Zugliano, via R. Cogolo, 37, e la sua assoggettabilità alla prcedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Cogolo Udine e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Cogolo Udine, con sede legale in Pozzuolo del Friuli (Udine), frazione Zugliano, via R. Cogolo, 37, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

Sono nominati commissari i signori:

Asquini dott. Franco, nato a S. Daniele del Friuli il 31 marzo 1945;

Zunino dott. Giacomo, nato a Torino l'11 luglio 1932;

Ratti prof. Giuseppe, nato a Voghera (Pavia) il 25 luglio 1919.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1989

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A3536

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 febbraio 1989.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego nella regione Puglia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Sentita la giunta regionale della Puglia;

Sentita la commissione regionale per l'impiego della Puglia;

Sentita la commissione centrale per l'impiego;

Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione seconda n. 1011/88 del 19 ottobre 1988;

Di concerto con il Ministro del tesoro, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 56/1987;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego

È istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Puglia.

Art. 2.

Funzioni dell'agenzia

L'agenzia svolge funzioni tecnico-progettuali al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domande e offerta di lavoro;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

c) facilitare l'impiego dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro.

A tale scopo l'agenzia predispone programmi e progetti diretti a coinvolgere e ad attivare i soggetti pubblici, in particolare lo Stato e la regione, e privati operanti sul mercato del lavoro, ed offre consulenza ed assistenza per la loro sperimentazione ed attuazione.

Art. 3.

Direttive e programmi

L'attività dell'agenzia si svolge nell'ambito delle direttive generali emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi predisposti dalla commissione regionale per l'impiego.

In tale ambito il direttore dell'agenzia prepara, all'inizio di ciascun triennio, un programma pluriennale di massima da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il direttore formula altresì entro il 30 settembre di ciascun anno il programma annuale e entro il 30 aprile la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il programma triennale, il programma annuale e la relazione sull'attività svolta devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla giunta regionale almeno trenta giorni prima della riunione della commissione regionale per l'impiego convocata per la loro approvazione, onde permettere l'espressione di un parere.

Nel caso in cui la commissione regionale per l'impiego non decida sul programma triennale e su quello annuale entro sessanta giorni dalla loro presentazione, il direttore dell'agenzia sottopone questi ultimi all'approvazione della commissione centrale per l'impiego.

Art. 4.

Direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la giunta regionale interessata e le commissioni regionale e centrale per l'impiego.

Il direttore è scelto tra personale della pubblica amministrazione o personale estraneo alla medesima, in possesso di elevata professionalità e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

L'incarico è conferito per un triennio ed è rinnovabile nel modo previsto dal primo comma del presente articolo.

Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.

Art. 5.

Compiti del direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Egli è responsabile del funzionamento dell'agenzia, richiede il comando o il distacco presso l'agenzia di personale dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali minori, di enti pubblici anche economici, propone le assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale e, nel quadro delle direttive generali impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, affida consulenze e sottoscrive convenzioni, previa delega del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Finanziamento dell'agenzia per l'impiego

I fondi per il funzionamento dell'agenzia sono accreditati al direttore che, al termine di cascun esercizio finanziario, presenta una relazione nella quale sono anche evidenziate le somme erogate per l'attuazione delle singole convenzioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 7.

Rapporti con l'osservatorio sul mercato del lavoro

L'agenzia per l'impiego per le sue esigenze di informazione e conoscenza sugli andamenti della domanda e dell'offerta di lavoro a livello regionale e subregionale farà ricorso all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e, in quanto necessario, alla direzione generale dell'osservatorio.

L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro è tenuto a fornire la sua collaborazione, ivi compresa la disponibilità a compiere specifiche indagini e ricerche, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate dal direttore dell'agenzia con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato.

Art. 8.

Rapporti con la regione

L'agenzia per l'impiego instaura rapporti di collaborazione permanente con la regione, coordinando la sua attività con quella svolta dalla regione medesima, in modo da coadiuvare quest'ultima in iniziative assunte in materia di politiche attive del lavoro.

Su conforme parere della commissione regionale per l'impiego, il direttore dell'agenzia può stipulare con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato, convenzioni per l'attuazione di specifici progetti o di programmi anche a carattere pluriennale di particolare interesse per lo sviluppo economico e sociale della regione.

La convenzione indica la misura della partecipazione finanziaria della regione, nonché le unità di personale, i locali e le attrezzature eventualmente predisposti dalla regione o da enti regionali, per l'attuazione dei progetti o dei programmi di cui alla convenzione.

I fondi erogati dalla regione affluiscono ad una separata contabilità presso l'agenzia, il direttore ne rende il conto al presidente della giunta regionale secondo le norme vigenti nella regione stessa.

Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra il direttore dell'agenzia ed enti o strutture che svolgono attività o servizi nel mercato del lavoro regionale. Ad esse si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili.

Art. 9.

Rapporti con uffici e organi periferici dello Stato

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi della commissione regionale per l'impiego, l'agenzia per l'impiego e gli altri uffici ed organi periferici del Ministero collaborano fra loro, in vista della progettazione e realizzazione di politiche del lavoro che favoriscano e migliorino l'occupazione.

Tale collaborazione potrà realizzarsi tramite scambi di informazione, confronti, istituzione di gruppi di lavoro o comitati misti permanenti.

Il presente decreto sarà invitato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 277

89A3400

DECRETO 28 febbraio 1989.

Nomina del direttore dell'agenzia per l'impiego nella regione Puglia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto del 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Puglia;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre nominare il direttore, il quale potrà essere assunto anche con contratto a termine di diritto privato, rinnovabile, nonché fissarne il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego della Puglia;

Sentita la giunta regionale della regione Puglia;

Rilevato che il dott. Filippo Barattolo è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza previsti dall'art. 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esecuzione di compiti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1989, è preposto alla direzione dell'agenzia per l'impiego della regione Puglia il dott. Filippo Barattolo, il quale è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, con trattamento economico complessivo lordo annuo di L. 100.000.000.

Art. 2.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, in relazione ad esigenze inerenti all'incarico affidato al dott. Filippo Barattolo, compete al medesimo il trattamento economico spettante al dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In ogni caso, si applica la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 3.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, con provvedimento motivato, sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego e la giunta regionale della regione Puglia, la risoluzione anticipata del contratto di diritto privato stipulato con il dott. Filippo Barattolo, nei casi previsti dal contratto medesimo.

Art. 4.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 278

89A3401

DECRETO 28 febbraio 1989.

Determinazione della struttura dell'agenzia regionale per l'impiego della regione Puglia e definizione della relativa dotazione di personale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto del 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Puglia;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre determinare la struttura ed il funzionamento dell'agenzia stessa e fissarne il contingente di personale che potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, nonché il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego della Puglia;

Sentita la giunta regionale della regione Puglia;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione di personale da destinare all'agenzia per l'impiego della regione Puglia è determinata in un numero non superiore alle settantotto unità, oltre al direttore, così ripartite:

A) Quaranta unità di esperti in attività di studio e ricerche sul mercato del lavoro e sulle dinamiche occupazionali, specialisti di analisi dei processi produttivi

e di organizzazione aziendale ed esperti in discipline economiche, sociali, statistico-attuariali, informatiche e di orientamento e formazione professionale.

B) Trentotto unità di personale amministrativo, di cui:

otto addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

otto operatori ai terminali;

otto operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

sei addetti alla documentazione;

otto unità di personale ausiliario.

Art. 2.

Alla copertura dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede mediante assegnazione di personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ovvero, su indicazione del direttore dell'agenzia, mediante comando di personale ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

I posti di cui al medesimo art. 1 possono essere ricoperti anche mediante assunzioni di personale, non appartenente alla pubblica amministrazione, con contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile, entro il limite di trentanove unità così suddiviso:

a) venti unità di esperti e specialisti, di cui quattro a tempo parziale;

b) diciannove unità di personale amministrativo, di cui:

quattro addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

quattro operatori ai terminali;

quattro operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

tre addetti alla documentazione;

quattro unità di personale ausiliario.

Art. 3.

Agli esperti ed agli specialisti, di cui all'art. 2, comma 2, punto *a)*, compete il trattamento economico complessivo annuo lordo di L. 60.000.000.

Al personale amministrativo di cui all'art. 2, comma 2, punto *b)*, spetta il trattamento economico previsto per il sesto livello agli addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili; per il quinto livello agli operatori ai terminali ed agli operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura, per il quarto livello agli addetti alla documentazione e per il terzo livello al personale ausiliario, di cui all'art. 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Art. 4.

Alla nomina, alla revoca ed alla conferma degli esperti e degli specialisti e del personale amministrativo, assunti con contratto di diritto privato, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato su proposta del direttore dell'agenzia.

Art. 5.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, compete il trattamento economico spettante al primo dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli specialisti ed agli esperti di cui all'art. 2, comma 2, punto *a)*, e quello dei rispettivi livelli al personale di cui all'art. 2, comma 2, punto *b)*. Si applica in ogni caso la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 6.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 279

89A3402

DECRETO 28 febbraio 1989.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego nella regione Basilicata.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, segnatamente gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Sentita la giunta regionale della Basilicata;

Sentita la commissione regionale per l'impiego della Basilicata;

Sentita la commissione centrale per l'impiego;

Visto il parere del Consiglio di Stato - sezione seconda n. 1011/88 del 19 ottobre 1988;

Di concerto con il Ministro del tesoro, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 56/1987;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego

È istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Basilicata.

Art. 2.

Funzioni dell'agenzia

L'agenzia svolge funzioni tecnico-progettuali al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

c) facilitare l'impiego dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro.

A tale scopo l'agenzia predispone programmi e progetti diretti a coinvolgere e ad attivare, i soggetti pubblici, in particolare lo Stato e la regione, e pivati operanti sul mercato del lavoro, ed offre consulenza ed assistenza per la loro sperimentazione ed attuazione.

Art. 3.

Direttive e programmi

L'attività dell'agenzia si svolge nell'ambito delle direttive generali emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi predisposti dalla commissione regionale per l'impiego.

In tale ambito il direttore dell'agenzia prepara, all'inizio di ciascun triennio, un programma pluriennale di massima da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il direttore formula altresì entro il 30 settembre di ciascun anno il programma annuale ed entro il 30 aprile la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il programma triennale, il programma annuale e la relazione sull'attività svolta devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla giunta regionale almeno trenta giorni prima della riunione della commissione regionale per l'impiego convocata per la loro approvazione, onde permettere l'espressione di un parere.

Nel caso in cui la commissione regionale per l'impiego non decida sul programma triennale e su quello annuale entro sessanta giorni dalla loro presentazione, il direttore dell'agenzia sottopone questi ultimi all'approvazione della commissione centrale per l'impiego.

Art. 4.

Direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la giunta regionale interessata e le commissioni regionale e centrale per l'impiego.

Il direttore è scelto tra personale della pubblica amministrazione o personale estraneo alla medesima, in possesso di elevata professionalità e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

L'incarico è conferito per un triennio ed è rinnovabile nel modo previsto dal primo comma del presente articolo.

Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.

Art. 5.

Compiti del direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Egli è responsabile del funzionamento dell'agenzia, richiede il comando o il distacco presso l'agenzia di personale dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali minori, di enti pubblici anche economici, propone le assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale e, nel quadro delle direttive generali impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, affida consulenze e sottoscrive convenzioni, previa delega del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Finanziamento dell'agenzia per l'impiego

I fondi per il funzionamento dell'agenzia sono accreditati al direttore che, al termine di cascun esercizio finanziario, presenta una relazione nella quale sono anche evidenziate le somme erogate per l'attuazione delle singole convenzioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 7.

Rapporti con l'osservatorio sul mercato del lavoro

L'agenzia per l'impiego per le sue esigenze di informazione e conoscenza sugli andamenti della domanda e dell'offerta di lavoro a livello regionale e sub-regionale farà ricorso all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e, in quanto necessario, alla direzione generale dell'osservatorio.

L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro è tenuto a fornire la sua collaborazione, ivi compresa la disponibilità a compiere specifiche indagini e ricerche, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate dal direttore dell'agenzia con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato.

Art. 8.

Rapporti con la regione

L'agenzia per l'impiego instaura rapporti di collaborazione permanente con la regione, coordinando la sua attività con quella svolta dalla regione medesima, in modo da coadiuvare quest'ultima in iniziative assunte in materia di politiche attive del lavoro.

Su conforme parere della commissione regionale per l'impiego, il direttore dell'agenzia può stipulare con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato, convenzioni per l'attuazione di specifici progetti o di programmi anche a carattere pluriennale di particolare interesse per lo sviluppo economico e sociale della regione.

La convenzione indica la misura della partecipazione finanziaria della regione, nonché le unità di personale, i locali e le attrezzature eventualmente predisposti dalla regione o da enti regionali, per l'attuazione dei progetti o dei programmi di cui alla convenzione.

I fondi erogati dalla regione affluiscono ad una separata contabilità presso l'agenzia, il direttore ne rende il conto al presidente della giunta regionale secondo le norme vigenti nella regione stessa.

Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra il direttore dell'agenzia ed enti o strutture che svolgono attività o servizi nel mercato del lavoro regionale. Ad esse si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili.

Art. 9.

Rapporti con uffici e organi periferici dello Stato

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi della commissione regionale per l'impiego, l'agenzia per l'impiego e gli altri uffici ed organi periferici del Ministero collaborano fra loro, in vista della progettazione e realizzazione di politiche del lavoro che favoriscano e migliorino l'occupazione.

Tale collaborazione potrà realizzarsi tramite scambi di informazione, confronti, istituzione di gruppi di lavoro o comitati misti permanenti.

Il presente decreto sostituisce quello del 3 agosto 1982 - Attribuzione dei compiti e determinazione della struttura dell'agenzia per l'impiego della regione Basilicata.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 280

89A3403

DECRETO 28 febbraio 1989.

Nomina del direttore dell'agenzia per l'impiego nella regione Basilicata.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto, 28 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata confermata nella sua istituzione l'agenzia per l'impiego nella regione Basilicata;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre nominare il direttore, il quale potrà essere assunto anche con contratto a termine di diritto privato, rinnovabile, nonché fissarne il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego della Basilicata;

Sentita la giunta regionale della regione Basilicata;

Rilevato che il dott. Nicola D'Agostino è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza previsti dall'art. 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esecuzione di compiti di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 1989, è preposto alla direzione dell'agenzia per l'impiego della regione Basilicata, in sostituzione del coordinatore nominato ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, il dott. Nicola D'Agostino, il quale è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, con trattamento economico complessivo lordo annuo di L. 100.000.000.

Art. 2.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, in relazione ad esigenze inerenti all'incarico affidato al dott. Nicola D'Agostino, compete al medesimo il trattamento economico spettante al dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In ogni caso, si applica la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 3.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, con provvedimento motivato, sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione

regionale per l'impiego e la giunta regionale della regione Basilicata, la risoluzione anticipata del contratto di diritto privato stipulato con il dott. Nicola D'Agostino, nei casi previsti dal contratto medesimo.

Art. 4.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 281

89A3404

DECRETO 28 febbraio 1989.

Determinazione della struttura dell'agenzia regionale per l'impiego della regione Basilicata e definizione della relativa dotazione di personale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego della regione Basilicata;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre determinare la struttura ed il funzionamento dell'agenzia stessa e fissarne il contingente di personale che potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, nonché il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego della Basilicata;

Sentita la giunta regionale della regione Basilcata;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione di personale da destinare all'agenzia per l'impiego della regione Basilicata è determinata in un numero non superiore alle cinquantaquattro unità, oltre al direttore, così ripartite:

A) Venti unità di esperti in attività di studio e ricerche sul mercato del lavoro e sulle dinamiche occupazionali, specialisti di analisi dei processi produttivi e di organizzazione aziendale ed esperti in discipline economiche, sociali, statistico-attuariali, informatiche e di orientamento e formazione professionale.

B) Trentaquattro unità di personale amministrativo, di cui:

otto addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

otto operatori ai terminali;

sei operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

sei addetti alla documentazione;

sei unità di personale ausiliario.

Art. 2.

Alla copertura dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede mediante assegnazione di personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ovvero, su indicazione del direttore dell'agenzia, mediante comando di personale ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

I posti di cui al medesimo art. 1 possono essere ricoperti anche mediante assunzioni di personale, non appartenente alla pubblica amministrazione, con contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile, entro il limite di ventisette unità così suddiviso:

a) dieci unità di esperti e specialisti, di cui due a tempo parziale;

b) diciassette unità di personale amministrativo di cui:

quattro addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

quattro operatori ai terminali;

tre operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

tre addetti alla documentazione;

tre unità di personale ausiliario.

Art. 3.

Agli esperti ed agli specialisti, di cui all'art. 2, comma secondo, punto *a)*, compete il trattamento economico complessivo annuo lordo di L. 60.000.000.

Al personale amministrativo di cui all'art. 2, comma secondo, punto *b)*, spetta il trattamento economico previsto per il sesto livello agli addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili; per il quinto livello agli operatori ai terminali ed agli operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura, per il quarto livello agli addetti alla documentazione e per il terzo livello al personale ausiliario, di cui all'art. 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Art. 4.

Alla nomina, alla revoca ed alla conferma degli esperti e degli specialisti e del personale amministrativo, assunti con contratto di diritto privato, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato su proposta del direttore dell'agenzia.

Art. 5.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, compete il trattamento economico spettante al primo dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli specialisti ed agli esperti di cui all'art. 2, comma secondo, punto *a)*, e quello dei rispettivi livelli al personale di cui all'art. 2, comma secondo, punto *b)*. Si applica in ogni caso la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 6.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sostituisce quello del 3 agosto 1982 - Attribuzione dei compiti e determinazione della struttura dell'agenzia per l'impiego della regione Basilicata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 282

89A3405

DECRETO 7 febbraio 1989.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego nella regione Calabria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, segnatamente gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Sentita la giunta regionale della Calabria;

Sentita la commissione regionale per l'impiego della Calabria;

Sentita la commissione centrale per l'impiego;

Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione seconda n. 1011/88 del 19 ottobre 1988;

Di concerto con il Ministro del tesoro, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 56/1987;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego

È istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Calabria.

Art. 2.

Funzioni dell'agenzia

L'agenzia svolge funzioni tecnico-progettuali al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

c) facilitare l'impiego dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro.

A tale scopo l'agenzia predispone programmi e progetti diretti a coinvolgere e ad attivare, i soggetti pubblici, in particolare lo Stato e la regione, e privati operanti sul mercato del lavoro, ed offre consulenza ed assistenza per la loro sperimentazione ed attuazione.

Art. 3.

Direttive e programmi

L'attività dell'agenzia si svolge nell'ambito delle direttive generali emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi predisposti dalla commissione regionale per l'impiego.

In tale ambito il direttore dell'agenzia prepara, all'inizio di ciascun triennio, un programma pluriennale di massima da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il direttore formula altresì entro il 30 settembre di ciascun anno il programma annuale e entro il 30 aprile la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il programma triennale, il programma annuale e la relazione sull'attività svolta devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla giunta regionale almeno trenta giorni prima della riunione della commissione regionale per l'impiego convocata per la loro approvazione, onde permettere l'espressione di un parere.

Nel caso in cui la commissione regionale per l'impiego non decida sul programma triennale e su quello annuale entro sessanta giorni dalla loro presentazione, il direttore dell'agenzia sottopone questi ultimi all'approvazione della commissione centrale per l'impiego.

Art. 4.

Direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la giunta regionale interessata e le commissioni regionale e centrale per l'impiego.

Il direttore è scelto tra personale della pubblica amministrazione o personale estraneo alla medesima, in possesso di elevata professionalità e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

L'incarico è conferito per un triennio ed è rinnovabile nel modo previsto dal primo comma del presente articolo.

Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.

Art. 5.

Compiti del direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Egli è responsabile del funzionamento dell'agenzia, richiede il comando o il distacco presso l'agenzia di personale dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali minori, di enti pubblici anche economici, propone le assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale e, nel quadro delle direttive generali impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, affida consulenze e sottoscrive convenzioni, previa delega del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Finanziamento dell'agenzia per l'impiego

I fondi per il funzionamento dell'agenzia sono accreditati al direttore che, al termine di ciascun esercizio finanziario, presenta una relazione nella quale sono anche evidenziate le somme erogate per l'attuazione delle singole convenzioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 7.

Rapporti con l'osservatorio sul mercato del lavoro

L'agenzia per l'impiego per le sue esigenze di informazione e conoscenza sugli andamenti della domanda e dell'offerta di lavoro a livello regionale e sub-regionale farà ricorso all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e, in quanto necessario, alla direzione generale dell'osservatorio.

L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro è tenuto a fornire la sua collaborazione, ivi compresa la disponibilità a compiere specifiche indagini e ricerche, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate dal direttore dell'agenzia con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato.

Art. 8.

Rapporti con la regione

L'agenzia per l'impiego instaura rapporti di collaborazione permanente con la regione, coordinando la sua attività con quella svolta dalla regione medesima, in modo da coadiuvare quest'ultima in iniziative assunte in materia di politiche attive del lavoro.

Su conforme parere della commissione regionale per l'impiego, il direttore dell'agenzia può stipulare con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato, convenzioni per l'attuazione di specifici progetti o di programmi anche a carattere pluriennale di particolare interesse per lo sviluppo economico e sociale della regione.

La convenzione indica la misura della partecipazione finanziaria della regione, nonché le unità di personale, i locali e le attrezzature eventualmente predisposti dalla regione o da enti regionali, per l'attuazione dei progetti o dei programmi di cui alla convenzione.

I fondi erogati dalla regione affluiscono ad una separata contabilità presso l'agenzia, il direttore ne rende il conto al presidente della giunta regionale secondo le norme vigenti nella regione stessa.

Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra il direttore dell'agenzia ed enti o strutture che svolgono attività o servizi nel mercato del lavoro regionale. Ad esse si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili.

Art. 9.

Rapporti con uffici e organi periferici dello Stato

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi della commissione regionale per l'impiego, l'agenzia per

l'impiego e gli altri uffici ed organi periferici del Ministero collaborano fra loro, in vista della progettazione e realizzazione di politiche del lavoro che favoriscano e migliorino l'occupazione.

Tale collaborazione potrà realizzarsi tramite scambi di informazione, confronti, istituzione di gruppi di lavoro o comitati misti permanenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 285

89A3406

DECRETO 28 febbraio 1989.

Nomina del direttore dell'agenzia per l'impiego nella regione Calabria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Calabria;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre nominare il direttore, il quale potrà essere assunto anche con contratto a termine di diritto privato, rinnovabile, nonché fissarne il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego della Calabria;

Sentita la giunta regionale della regione Calabria;

Rilevato che il dott. Ercole Greco è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza previsti dall'art. 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esecuzione di compiti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1989, è preposto alla direzione dell'agenzia per l'impiego della regione Calabria il dott. Ercole Greco, il quale è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, con trattamento economico complessivo lordo annuo di L. 100.000.000.

Art. 2.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, in relazione ad esigenze inerenti all'incarico affidato al dott. Ercole Greco, compete al medesimo il trattamento economico spettante al dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In ogni caso, si applica la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 3.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, con provvedimento motivato, sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego e la giunta regionale della regione Calabria, la risoluzione anticipata del contratto di diritto privato stipulato con il dott. Ercole Greco, nei casi previsti dal contratto medesimo.

Art. 4.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 286

89A3407

DECRETO 28 febbraio 1989.

Determinazione della struttura dell'agenzia regionale per l'impiego della Calabria e definizione della relativa dotazione di personale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Calabria;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre determinare la struttura ed il funzionamento dell'agenzia stessa e fissarne il contingente di personale che potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, nonché il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego della Calabria;

Sentita la giunta regionale della regione Calabria;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione di personale da destinare all'agenzia per l'impiego della regione Calabria è determinata in un numero non superiore alle settantasei unità, oltre al direttore, così ripartite:

A) Quaranta unità di esperti in attività di studio e ricerche sul mercato del lavoro e sulle dinamiche occupazionali, specialisti di analisi dei processi produttivi e di organizzazione aziendale ed esperti in discipline economiche, sociali, statistico-attuariali, informatiche e di orientamento e formazione professionale.

B) Trentasei unità di personale amministrativo, di cui:

otto addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

otto operatori ai terminali;

otto operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

sei addetti alla documentazione;

sei unità di personale ausiliario.

Art. 2.

Alla copertura dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede mediante assegnazione di personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ovvero, su indicazione del direttore dell'agenzia, mediante comando di personale ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

I posti di cui al medesimo art. 1 possono essere ricoperti anche mediante assunzioni di personale, non appartenente alla pubblica amministrazione, con contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile, entro il limite di trentotto unità così suddiviso:

a) venti unità di esperti e specialisti, di cui quattro a tempo parziale;

b) diciotto unità di personale amministrativo, di cui:

quattro addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

quattro operatori ai terminali;

quattro operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

tre addetti alla documentazione;

tre unità di personale ausiliario.

Art. 3.

Agli esperti ed agli specialisti, di cui all'art. 2, comma secondo, punto *a)*, compete il trattamento economico complessivo annuo lordo di L. 60.000.000.

Al personale amministrativo di cui all'art. 2, comma secondo, punto *b)*, spetta il trattamento economico previsto per il sesto livello agli addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili; per il quinto livello agli operatori ai terminali ed agli operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura, per il quarto livello agli addetti alla documentazione e per il terzo livello al personale ausiliario, di cui all'art. 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Art. 4.

Alla nomina, alla revoca ed alla conferma degli esperti e degli specialisti e del personale amministrativo, assunti con contratto di diritto privato, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato su proposta del direttore dell'agenzia.

Art. 5.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, compete il trattamento economico spettante al primo dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli specialisti ed agli esperti di cui all'art. 2, comma secondo, punto *a)*, e quello dei rispettivi livelli al personale di cui all'art. 2, comma 2, punto *b)*. Si applica in ogni caso la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 6.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 287

89A3408

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO 24 luglio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto la proposta di modifica statutaria concernente il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria approvata dal senato accademico il 13 giugno 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidate dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 giugno 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 74, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, gli insegnamenti fondamentali del triennio di: «19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale)» e «23) patologia speciale medica e metologia clinica (compresa la pediatria)» sono soppressi e così sostituiti:

19) neurologia (semestrale);

23) medicina interna.

Inoltre all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

psichiatria (semestrale);

pediatria (semestrale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 24 luglio 1989

Il rettore

89A3557

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, e protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984.

Il giorno 14 luglio 1989 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, e protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984, la ratifica dei quali è stata autorizzata con legge 3 aprile 1989, n. 148, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1989.

In conformità, rispettivamente, all'art. 30 ed all'art. 2, la convenzione ed il relativo protocollo aggiuntivo sono entrati in vigore il giorno 29 luglio 1989.

89A3528

Entrata in vigore della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983

Il giorno 30 giugno 1989 è stato depositato lo strumento di ratifica da parte italiana della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983, la cui ratifica era stata autorizzata con legge n. 565 del 27 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12, supplemento ordinario n. 2, del 16 gennaio 1989.

In conformità a quanto previsto dall'art. 1852 della convenzione, la stessa entrerà in vigore il 1° ottobre 1989.

Al momento del deposito sono state formulate le dichiarazioni seguenti:

1) «Au sens de l'art. 3, paragraphe 3, de la Convention, la Republique Italienne exclut l'application de la procedure prévue à l'article 9, paragraphe 1, lettre *B)*, de la Convention même»;

2) «Au sens de l'art. 3, paragraphe 4, pour la Republique Italienne, le terme "ressortissant" aux fins de la présente Convention inclut également les apatrides qui résident dans le territoire de l'Etat Italien»;

3) «Au sens de l'art. 7, paragraphe 3, la Republique Italienne demande que les demandes de transfert et les documents en annexe soient accompagnes d'une traduction en langue italienne ou en une des langues officielles du Conseil de l'Europe».

Attualmente hanno ratificato detta convenzione i seguenti Stati:

Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Gran Bretagna, Canada, Stati Uniti.

89A3529

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale in data 11 aprile 1989, n. 1452, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 12 maggio 1989, prot. n. 3216/2661-1, la società Idrominerale emiliana Bognanco S.p.a., con sede in Citerna Taro di Fornovo di Taro (Parma), via Strada Nazionale Fondovalle, 100, codice fiscale n. 00162620348 e stabilimento in Vano de' Melegari (Parma), è stata autorizzata al cambio dell'intestazione dell'autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Riviana» di Varano de' Melegari (Parma) a seguito della variazione della ragione sociale da «Riviana Bognanco S.p.a.» a «Idrominerale emiliana Bognanco S.p.a.» e alla conseguente modifica delle etichette.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 11 aprile 1989, n. 1453, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 12 maggio 1989, prot. n. 3217/2661-2, la società Idrominerale emiliana Bognanco S.p.a., con sede stabilimento in Citerna Taro di Fornovo di Taro (Parma), via Strada Nazionale Fondovalle, 100, codice fiscale n. 00162620348, è stata autorizzata al cambio dell'intestazione dell'autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata «Rocca Galgana» di Fornovo di Taro (Parma) a seguito della variazione della ragione sociale da «S.A.M. Bognanco S.p.a.» a «Idrominerale emiliana Bognanco S.p.a.» e alla conseguente modifica delle etichette.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

809A3531

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria MARZOLI
  Via B. Spaventa, 18
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **CROTONE (Catanzaro)**
  Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
  Via Vittorio Veneto, 11
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria S. LABATE
  Via Giudecca
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **PAGANI (Salerno)**
  Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
  Piazza Municipio
- **SALERNO**
  Libreria D'AURIA
  Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  Via C. Ricci, 50
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria CAIMI DUE
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
  Piazzale Clodio
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
  Libreria ALBERTINI
  Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria ATHENA
  Via M. di Montrone, 86
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria GALLI
  Via Manzoni, 30

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*